Colonna 9 (Scelta cedolare secca locazioni in provincia dell'Aquila) barrare la casella se si intende assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento il reddito derivante dal contratto di locazione con le caratteristiche di seguito elencate. Il contratto di locazione:

■ deve avere ad oggetto un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell'Aquila;

■ deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

deve essere stipulato alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, in base alle disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, locazione a canone convenzionale.

Tale facoltà è prevista dall'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed è regolata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2010.

L'imponibile indicato in colonna 8, in corrispondenza della casella barrata, deve essere compreso nella colonna 1 del rigo RB12 e pertanto non rientra nel totale del rigo RB11.

Nel caso in cui i dati dello stesso immobile siano esposti in più righi, ad esempio perché nel 2010 è variata la quota di possesso, la casella deve essere barrata esclusivamente in corrispondenza nel primo rigo.

Colonna 10 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Colonna 11 (ICI dovuta per il 2010) indicare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2010.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

■ esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione.

■ in caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI indicare l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è

A decorrere dall'anno 2008, per effetto dell'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.

Rigo RB11 (Totale): indicare il totale degli importi della colonna 8. Questo totale dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 4.

Nei righi in cui è stata barrata la colonna 9 (Cedolare L'Aquila), l'imponibile indicato in colonna 8 non deve essere compreso nel totale del rigo RB11 ma va riportato nel totale del rigo RB12.

Il totale dei redditi dei fabbricati può essere riportato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Rigo RB12 (Cedolare secca locazioni in provincia dell'Aquila)

Il rigo è riservato all'indicazione del reddito derivante dai contratti di locazione relativi ad abitazioni site nella provincia dell'Aquila e della relativa imposta sostitutiva, in presenza delle condizioni contenute nell'art. 2, comma 223, della legge 23 dicembre 20098, n. 191.

Colonna 1 (Totale imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva) indicare la somma degli imponibili, indicati in colonna 8 (righi da RB1 a RB8), relativi agli immobili per i quali è stata scelta l'applicazione dell'imposta sostitutiva (colonna 9 barrata).

Colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta) indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 20 per cento dell'importo indicato nella colonna 1. Detta imposta deve essere versata entro gli stessi termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF, mediante modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo, secondo le indicazioni fornite nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2010.

Le colonne 3, 4 e 5 vanno compilate solo se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2011 precedentemente presentato, dal quale risulti un'imposta sostitutiva già trattenuta dal sostituto.

Colonna 3 (Imposta sostitutiva trattenuta) riportare l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nel rigo 99 del modello 730-3 redditi 2010.

Per determinare l'imposta a debito o a credito risultante dalla differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta e l'imposta sostitutiva già trattenuta dal sostituto, effettuare la seguente operazione: (colonna 2 - colonna 3).

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella Colonna 4 (Imposta a debito), da versare utilizzando il modello F24, con le modalità sopra riportate.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella Colonna 5 (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 1 del rigo RX16.

SEZIONE II - Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione per fruire delle seguenti agevolazioni:

■ riduzione del 30 per cento del reddito in caso di:

- fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB8);
- immobile situato nella regione Abruzzo, concesso in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB8);
- applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento del reddito derivante dal contratto di locazione di unità abitativa situata nella provincia dell'Aquila, stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione (colonna 9 barrata nei righi da RB1 a RB8).

Righi RB20, RB21 e RB22

Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (o concesso in comodato nel caso di utilizzo "15");

Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato (o concesso

in comodato nel caso di utilizzo "15"); Colonne 3, 4 e 5: indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione (o comodato nel caso di utilizzo "15"), rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate (codice riportato sul modello di versamento F23